

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2890

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VIVIANI, TONINI, CHIUSOLI,
BATTAFARANO, PILONI, GIARETTA, MONTAGNINO,
D’ANDREA, GUERZONI, PIZZINATO, DI SIENA e GRUOSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2004

—————

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolarizzazione dei cittadini stranieri titolari di un contratto di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della gestione corretta del grande fenomeno dei flussi immigratori è diventato di fondamentale importanza nella nostra società ed è destinato ad influenzare in modo rilevante il futuro del sistema produttivo e sociale e la stessa convivenza civile.

Dalle soluzioni che si riusciranno a dare a questo problema si misurerà anche il grado di civiltà del nostro paese.

Ad oggi sono stati conseguiti importanti risultati nella regolamentazione dell'ingresso degli immigrati extracomunitari. Tuttavia rimangono irrisolte gran parte delle questioni legate ad un ingresso che tenga conto delle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, della necessità di una integrazione sociale e culturale in un contesto pacifico e, non da ultimo, del rispetto della dignità umana.

In particolare, la legge 30 luglio 2002, n. 189, (la cosiddetta legge Bossi-Fini), ispirata ad una visione dell'immigrazione più come problema che come risorsa, non ha risolto il problema di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro dei lavoratori immigrati, in un contesto di legalità, secondo le esigenze del nostro mercato del lavoro.

La complessità delle procedure e la quantità di oneri burocratici previsti sono tali da incentivare gli ingressi ed il lavoro clandestini. Basti pensare alle 700.000 domande di regolarizzazione presentate con la recente sanatoria ed all'aumento esponenziale degli ingressi clandestini via terra, che superano nettamente il numero degli sbarchi di clandestini sulle coste del nostro Paese.

Il presente disegno di legge vuol facilitare, in un contesto di legalità, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro per gli immigrati entrati regolarmente nel nostro Paese. In particolare esso consente a coloro che sono entrati regolarmente nel territorio dello Stato con un permesso di soggiorno per visite, affari e turismo, per motivi di studio o per altri motivi indicati dalla legge, e che durante il periodo previsto dal permesso di soggiorno riescano ad ottenere un regolare contratto di lavoro subordinato, di trasformare l'originario permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ciò consentirà ai cittadini immigrati di trovare lavoro più facilmente, in un contesto di maggiore flessibilità, senza peraltro ridurre i necessari livelli di legalità. Nello stesso tempo la procedura di regolarizzazione prevista rappresenta una forma efficace di lotta contro la clandestinità ed il lavoro irregolare.

Il disegno di legge prevede inoltre che qualora l'ingresso per lavoro avvenga nei casi particolari previsti dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (ad esempio professori e ricercatori universitari) il permesso di soggiorno sia rilasciato non solo in presenza di un contratto di lavoro subordinato, ma anche nel caso di contratto di lavoro parasubordinato. Aumentano così le fattispecie di lavoro per le quali è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11»;

b) all'articolo 27, comma 1, alinea, dopo le parole: «per lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «e parasubordinato».